

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: TUCCI

Seduta del 28/02/2023

FATTO

Il ricorrente afferma di aver concluso con l'intermediario resistente, in data 27.3.2017, un contratto di prestito personale, per l'importo totale finanziato di € 16.358,72, al TAN del 12,70% e TAEG del 14,35%.

In relazione al predetto contratto, il ricorrente precisa di avere provveduto al calcolo del TEG sulla base delle indicazioni fornite dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione, dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario e dal Collegio di Coordinamento dell'ABF.

In particolare, è stato incluso nel calcolo del TEG il premio assicurativo relativo alla polizza CPI.

Sulla base dei conteggi effettuati, il TEG è risultato pari al 17,99% a fronte di un tasso soglia del 17,11%.

Tanto premesso, il ricorrente chiede che il Collegio accerti l'usurarietà del finanziamento e che, ai sensi dell'art. 1815, 2° co., c.c., condanni l'intermediario a restituire tutti gli interessi, commissioni e spese associate al prestito. Chiede inoltre il rimborso delle spese di assistenza contabile e legale, per € 610,00 come da fattura allegata alla perizia.

L'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo il carattere facoltativo delle due coperture assicurative sottoscritte insieme al finanziamento (polizza n. CL/16/143, premio di euro 757,80 e polizza n. 39946Q Persona Protection Plus, premio di euro 720,00), sostenendo che il contratto di prestito personale n. xxxxx164, classificato nella categoria *Crediti personali*, rechi un TEG correttamente calcolato pari al 16,76%, inferiore al tasso soglia di riferimento pari 17,11% nel periodo 1°.1.2017-31.3.2017.

Ad avviso dell'intermediario resistente, l'esclusione del premio dal calcolo del TEG è conforme a quanto previsto dalle *Istruzioni* della Banca d'Italia applicabili *ratione temporis* (i.e., le *Istruzioni* del luglio 2016, sez. I, par. C.4). In particolare, precisa che il premio relativo alla copertura assicurativa n. CL/16/143 è stato incluso nel TEG in base alle predette *Istruzioni*, mentre la polizza polizza n. 39946Q non è connessa al finanziamento e totalmente indipendente dalle sue ragioni di credito.

L'intermediario precisa, inoltre, di avere incluso nel TEG anche le spese di incasso e di gestione pratica, pari a € 1,00 al mese, le spese di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza, pari a € 0,56 per ogni comunicazione, e le spese di istruttoria, pari a € 212,96.

Evidenzia, inoltre, che la polizza non inclusa nel TEG: (i) identifica quale assicurato la persona fisica che abbia aderito al programma assicurativo; (ii) qualifica come prestazione l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto sanitario che deve essere fornito all'assicurato; (iii) non garantisce il credito.

Richiamando il noto orientamento dell'ABF sul riparto dell'onere probatorio nel contenzioso in materia di TAEG, l'intermediario evidenzia che non ricorrono le presunzioni gravi precise e concordanti di obbligatorietà della copertura assicurativa. Il ricorrente, dunque, non avrebbe assolto all'onere probatorio a suo carico.

L'intermediario osserva, altresì, che le menzionate *Istruzioni* del luglio 2016, applicabili *ratione temporis*, escludono del tutto dal calcolo del TEG i costi relativi alle polizze assicurative accessorie, anche se contestuali al finanziamento, senza operare alcuna distinzione tra premio assicurativo, provvigione e ogni eventuale ulteriore somma trattenuta dall'intermediario erogante sulle somme percepite dal cliente. Una diversa applicazione della norma di cui sopra, dunque, sarebbe del tutto arbitraria e non supportata da alcun fondamento giuridico.

Avendo applicato al ricorrente esclusivamente il costo corrispondente al premio assicurativo, senza addebitare una componente autonoma e separata a titolo di servizio assicurativo, ritiene che il premio non sia da includere tra gli elementi rilevanti ai fini del

calcolo del TEG, in quanto non configura un onere accessorio al finanziamento ai sensi della normativa rilevante.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22465 del 06.08.2021, secondo la quale *“ai fini dell'inclusione del premio della polizza nel calcolo del TEG non è necessario esaminare i prospetti informativi delle polizze (...), essendo sufficiente che le stesse siano contestuali al prestito”*.

Richiama, inoltre, l'orientamento dell'ABF secondo cui, *“laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione in parola deve, comunque, essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia assicurativa”*.

Il ricorrente ribadisce, inoltre, la correttezza del calcolo del TEG eseguito nella perizia, alla quale rinvia.

Sostiene, infine, che le spese di assistenza professionale siano dovute, in ragione della complessità della controversia.

Tanto premesso, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla presunta usurarietà di un contratto di finanziamento concluso dal ricorrente con l'intermediario resistente in data 27.3.2017, in ragione dell'inclusione nel calcolo del TEG dei costi di due polizze di assicurazione stipulate contestualmente. In particolare, il ricorrente, sulla base di un'allegata perizia tecnica, afferma il superamento del tasso soglia, includendo nel TEG il premio della polizza n. CL/16/143, pari a € 757,80, e la provvigione percepita dall'intermediario resistente per il collocamento della polizza n. 39946Q - “Persona Protection Plus, pari a € 386,10.

L'intermediario contesta la tesi del ricorrente, evidenziando che il premio relativo alla copertura assicurativa n. CL/16/143 è stato incluso nel TEG, in ossequio alle *Istruzioni* di Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge antiusura del luglio 2016, in vigore dal quarto trimestre del 2016, che chiariscono a quali condizioni le polizze assicurative debbano essere considerate nel calcolo del TEG.

Parimenti, sono state incluse nel TEG le spese di incasso e di gestione pratica, pari ad € 1,00 al mese, le spese di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza, pari a € 0,56 per ogni comunicazione e le spese di istruttoria, pari ad € 212,92.

Quanto alla polizza n. 39946Q Persona Protection Plus, l'intermediario precisa di non averne incluso il costo nel TEG, in quanto "non connessa al rapporto di finanziamento e totalmente indipendente dalle ragioni di credito [dell'intermediario]". E ciò in quanto la polizza:

- identifica quale l'assicurato la persona fisica che abbia aderito al programma assicurativo;
- qualifica come prestazione l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto sanitario che deve essere fornito all'assicurato;
- non garantisce il credito.

Il TEG del rapporto in esame – calcolato "in rigoroso ossequio" a quanto previsto dalle predette *Istruzioni* - risulterebbe pari al 16,76 %, inferiore al tasso soglia per la tipologia di operazioni "Crediti Personali", pari al 17,11%, nel periodo rilevante (1.1.2017 – 31.3.2017). Osserva il Collegio che, nel caso di specie, non è controversa la doverosa inclusione nel TEG del premio relativo alla polizza assicurativa n. CL/16/143, come riconosciuto anche dall'intermediario, il quale correttamente osserva che, per effetto della predetta inclusione, il TEG risulta pari al 16,68% (il TEG indicato nel contratto è del 16,76%), inferiore al tasso soglia *pro tempore* vigente, pari al 17,11%.

Le parti non concordano, invece, in merito alla inclusione nel TEG della *polizza assicurativa n. 39946Q Persona Protection Plus*. Più precisamente, il ricorrente sostiene che debba essere inclusa nel TEG la provvigione di € 386,10, percepita dall'intermediario resistente. Quest'ultimo, per contro, contesta l'assunto, ritenendo che la polizza non sia in alcun modo connessa al finanziamento e non tuteli l'interesse del creditore.

A quest'ultimo riguardo, giova richiamare, innanzi tutto, il principio espresso da questo Collegio – in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass., 5 aprile 2017, n. 8806) – secondo cui *"ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata "contestualità" dà luogo a una presunzione iuris tantum di "collegamento", presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di "funzionalità" della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'"occasione" per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, Coll. Coord., nn. 249 e 250/2018)"* (Coll. Coordinamento, dec. n. 4655 del 21 marzo 2022).

Tanto premesso in termini generali, osserva il Collegio che dall'esame delle condizioni di assicurazione si evince che la polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, ha ad oggetto l'indennità da ricovero per intervento chirurgico e una durata pari a quella del finanziamento. La prestazione assicurativa non è legata al debito residuo del finanziamento; il soggetto beneficiario è l'assicurato; è prevista una commissione a favore dell'intermediario.

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che la polizza n. 39946Q *Persona Protection Plus* non sia collegata al finanziamento, nei termini sopra chiariti. Il relativo premio non deve, dunque, essere incluso nel calcolo del TEG.

Quanto alla provvigione a favore dell'intermediario, si osserva che la Banca d'Italia, nelle *Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura* aggiornate al novembre 2010 (relative alle precedenti Istruzioni del 2009), ha chiarito che i costi delle coperture assicurative sono inclusi nel computo del TEG in quanto si tratti di assicurazioni che garantiscono il rimborso del credito ovvero volte a «tutelare i diritti del creditore» e, alternativamente, obbligatorie per legge o per contratto per ottenere il credito o – comunque – per ottenerlo a determinate condizioni contrattuali, ovvero si tratti di polizze stipulate contestualmente al finanziamento. Peraltro, la Banca d'Italia ha precisato che, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall'intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.

La rilevanza delle menzionate *Risposte ai quesiti* è stata ribadita, da ultimo, da questo Collegio, nella decisione n. 4655 del 21 marzo 2022, con riferimento a un contratto di finanziamento concluso nel 2012, e nella decisione n. 4657 del 21 marzo 2022, con riferimento a un contratto di finanziamento concluso nel 2013.

L'intermediario resistente, per contro, ritiene che l'affermazione della inclusione nel TEG delle provvigioni incassate dall'intermediario in relazione a polizze non collegate al finanziamento, ancorché collocate contestualmente, non abbia alcun fondamento normativo e debba, comunque, essere esclusa con riferimento ai contratti conclusi nel vigore delle Istruzioni del 2016.

A supporto di questa tesi, l'intermediario osserva che “*premio assicurativo e provvigione hanno [...] titolo, natura e causa diverse: il primo è integralmente a carico del cliente per una prestazione che riceve dalla Compagnia, la seconda è interamente a carico della Compagnia per una prestazione che riceve dall'intermediario*”. Non vi sarebbe, dunque,

“alcuna commistione e/o confusione giuridica tra i due corrispettivi e certamente l’intermediario assicurativo [...] non trattiene per sé una parte di premio, né la Compagnia addebita al consumatore una parte di provvigione, proprio per la diversità di titolo, natura e causa”.

La tesi troverebbe riscontro proprio nelle *Istruzioni* del 2016, le quali *“escludono tout court dal calcolo del T.E.G. i costi relativi alle polizze assicurative accessorie, anche se contestuali al finanziamento, senza operare alcuna distinzione tra premio assicurativo, provvigione e/o ogni eventuale ulteriore somma trattenuta dall’intermediario erogante sulle somme percepite dal cliente”.*

In proposito, il Collegio rimettente ha osservato che le *Risposte* ai quesiti sopra menzionate e richiamate dalla decisione n. 4655/22 di questo Collegio sono del 2010 e fanno riferimento alla *Istruzioni* del 2009 e ha manifestato dubbi in merito alla possibilità di estendere automaticamente il criterio interpretativo contenuto nelle predette *Risposte* a contratti conclusi, come nel caso di specie, nel vigore delle *Istruzioni* del 2016.

Il Collegio rimettente, inoltre, ha ritenuto sussistenti *“incertezze in merito alla componente di costo da computare per il calcolo del TEG”*, ritenendo che la tesi secondo cui nel TEG debba essere inclusa la sola *“quota di premio incassata dall’intermediario a titolo di provvigione”* sia priva di *“una solida base giuridica nelle richiamate disposizioni applicabili ratione temporis. Infatti, considerando le suddette polizze causalmente collegate al finanziamento, si dovrebbe pervenire al risultato di computare nel TEG l’intero costo dell’assicurazione e non soltanto la quota di premio incassata dall’intermediario. Viceversa, in assenza di un collegamento causale con l’operazione di finanziamento, dovrebbe negarsi che il costo delle polizze possa venir computato ai fini del TEG. La strada apparentemente “intermedia” individuata dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 4655/22 non sembra fondata su una base normativa estensibile ai contratti oggetto del ricorso”.*

Considerato che la soluzione della questione è di particolare importanza e onde evitare l’insorgere di eventuali contrasti interpretativi tra i Collegi dell’ABF, la questione è stata rimessa al Collegio di coordinamento.

Tanto premesso, osserva il Collegio che le richiamate *Istruzioni* 2016 recano una disciplina transitoria (lett. D), ai sensi della quale *“fino al 31 marzo 2017, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono*

attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009".

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento e le relative polizze assicurative sono stati conclusi in data 27.3.2017 e, dunque, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, occorre avere riguardo alle previgenti *Istruzioni 2009*, per la cui interpretazione – come già affermato da questo Collegio nelle recenti decisioni n. 4655/22 e n. 4657/22, alle quali si ritiene di dover dare continuità – *“non può non tenersi conto del documento “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura”, emanato dalla Banca d'Italia nell'ottobre 2009”* e, segnatamente, della precisazione secondo cui *“laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”*.

Il Collegio ritiene, pertanto, di dover ribadire il seguente principio di diritto:

Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, emanate nel 2009, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall'intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.

In applicazione dei principi sopra richiamati, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, debbano essere incluse nel calcolo del TEG anche le commissioni percepite dall'intermediario resistente per il collocamento della polizza *n. 39946Q Persona Protection Plus*.

Includendo la predetta provvigione di euro 386,10 nel calcolo del TEG, quest'ultimo si colloca al di sopra del tasso soglia *pro tempore*, in quanto il TEG risulta pari al 18,02%, mentre il tasso soglia in vigore nel I trimestre 2017 per la categoria di riferimento era del 17,11%.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 1815, 2° co., cod. civ., la nullità della clausola contrattuale relativa al TEG e l'obbligo dell'intermediario di restituire al ricorrente gli importi percepiti a titolo di interessi, premi assicurativi, commissioni e ogni altro onere incluso nel TEG, a eccezione di imposte e tasse.

Il ricorrente ha, inoltre, diritto alla refusione delle spese per l'assistenza professionale, che il Collegio reputa equo liquidare nell'importo onnicomprensivo di € 250,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti e ricalcoli il piano di ammortamento sulla base della restituzione del solo capitale. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI